ILCASO.it

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI BOLOGNA

SECONDA SEZIONE CIVILE

in composizione monocratica, nella persona del giudice Antonio Costanzo, ha pronunciato la seguente la seguente

SENTENZA

definitiva nella causa civile **n. 2550/2024 R.G.** promossa

da

PICIESSE ELETTRONICA S.R.L. (C.F. con sede legale a Montescudo – Monte Colombo (RN) (avv.);

- ATTRICE

contro

HERA COMM S.P.A. (C.F. con sede legale a Imola (BO) (avv.);

- CONVENUTA

* * *

Oggetto del processo: indebito oggettivo.

* * *

CONCLUSIONI

Per l'**attrice**:

«*Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Bologna, ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione reietta, previe le declaratorie anche incidentali del caso e, in particolare, che la norma italiana istitutiva dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica di cui all'art. 6 del d.l. n. 511 del 1988, contrasta con il disposto, così come interpretato dalla CGUE, della Direttiva Comunitaria n. 2008/118/CE ed ancor prima con la Direttiva n. 92/12/CEE, - disapplicare l'art. 6 del d.l. n. 511 del 1988, nella sua versione, applicabile* ratione temporis*, successiva alle modifiche introdotte dall'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 26 del 2007;*

- accertare e dichiarare che il pagamento delle somme corrispondenti alle addizionali alle accise sull'energia elettrica effettuato dalla società PICIESSE ELETTRONICA S.R.L. a favore di Hera Comm S.r.l. (oggi Hera Comm S.p.a.), non era dovuto e, per l'effetto, dichiarare tenuta e condannare Hera Comm S.p.a., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a rimborsare alla società PICIESSE ELETTRONICA S.R.L. la somma di € 54.655,78, o la maggior o minor somma che risulterà all'esito dell'espletanda istruttoria, indebitamente percepita per il medesimo titolo, maggiorata degli interessi legali dalla domanda al saldo.

Con il favore delle spese e dei compensi del giudizio».

Per la **convenuta**:

Firmato Da: COSTANZO ANTONIO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 33a87bc51aeb396c

ILCASO.it

«*Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria domanda, istanza ed eccezione:*

In via preliminare/pregiudiziale:

Accertarsi e dichiararsi l'infondatezza della domanda avversaria ed il difetto di legittimazione/titolarità passiva in capo ad Hera Comm S.p.A. alla luce di quanto esposto in narrativa ed in particolare al paragrafo n. 2 e per l'effetto rigettarsi domanda avversaria.

Sempre in via preliminare:

Disporsi la sospensione del processo per i motivi esposti in narrativa ed in particolare al paragrafo n. 3.

Nel merito:

Rigettare le domande della ricorrente Piciesse Elettronica S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in quanto infondate in fatto e diritto, per i motivi tutti esposti in narrativa.

Nel merito, in via subordinata:

Nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande della ricorrente, comunque rigettarsi la domanda di ripetizione di Piciesse Elettronica S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore:

- per l'importo di € 3.978,33 versato a titolo di addizionale provinciale per i mesi di fornitura antecedenti al 1° aprile 2010, in particolare, per i motivi tutti esposti al paragrafo 9 della narrativa;

- per l'importo di € 1.788,25 per intervenuta prescrizione, in particolare per i motivi tutti esposti al paragrafo 10 della narrativa.

In ogni caso:

Con vittoria delle spese di lite, oltre a rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge che, nella denegata ipotesi di soccombenza nel merito da parte di Hera Comm S.p.A., dovranno essere integralmente compensate per le ragioni di cui in narrativa».

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.

Viene in decisione, all'esito di istruttoria documentale, il procedimento *ex* art. 281-*decies* c.p.c. promosso dalla società **Piciesse Elettronica s.r.l.** con ricorso depositato il 21 febbraio 2024 al fine di ottenere (per le ragioni desumibili dai precedenti della Corte di giustizia dell'Unione europea e della Corte di cassazione menzionati nel ricorso stesso) - come già richiesto con atto di **diffida** inviato a Hera Comm s.p.a. mediante **PEC 28 gennaio 2020** (doc. 2, relativa ai pagamenti eseguiti per fatture relative a forniture da gennaio 2010 in poi, la prima delle quali emessa il 22 febbraio 2010) - la **restituzione** di quanto indebitamente versato ad Hera Comm s.r.l. (poi incorporata da Hera Comm s.p.a.) a titolo di **addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica** negli anni 2010 e 2011.

Più precisamente, la ricorrente chiede la restituzione delle somme pagate a titolo di addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica **da febbraio 2010** (il primo pagamento, eseguito il 15 febbraio 2010, si riferisce a fattura emessa il 20 gennaio 2010 relativa alla fornitura effettuata nel dicembre 2009) **a settembre 2012** (dalle stesse allegazioni e produzioni della ricorrente, la fattura 25 gennaio 2012 con scadenza 24 febbraio 2012, relativa alla fornitura effettuata nel dicembre 2011, risulta pagata con bonifici

Firmato Da: COSTANZO ANTONIO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 33a87bc51aeb396c

eseguiti il 15 maggio 2012, il 18 luglio 2012 e l'11 settembre 2012), in relazione alle fatture emesse tra gennaio 2010 e gennaio 2012 per somministrazione di energia elettrica al POD di cui in atti.

Il tutto è meglio illustrato nel ricorso con richiamo ai documenti prodotti.

La domanda restitutoria ha ad oggetto la complessiva somma di **euro 54.655,78** (v., tra i documenti allegati, le fatture emesse da Hera Comm s.r.l. e i pagamenti documentati con estratto conto, nonché i prospetti di calcolo relativi alle somme versate a titolo di addizionale, riepilogate in ricorso) già versata dall'attrice alla convenuta nel corso dell'esecuzione del rapporto di somministrazione di energia elettrica intercorso nel periodo **dicembre 2009 – dicembre 2011** (v., nel ricorso e nella documentazione prodotta, i dati relativi alle utenze intestate all'attrice, le fatture emesse dalla società di vendita, le prove dei pagamenti).

Come si legge nelle conclusioni formulate dalla ricorrente, Piciesse Elettronica s.r.l. ha chiesto di condannare la convenuta a rimborsarle «*la somma di € 54.655,78, o la maggior o minor somma che risulterà all'esito dell'espletanda istruttoria, indebitamente percepita per il medesimo titolo, maggiorata degli interessi legali dalla domanda al saldo*».

2.

Si rimanda integralmente all'atto introduttivo.

3.

Costituitasi il 21 maggio 2024, **Hera Comm s.p.a.** già Hera Comm s.r.l. ha formulato istanze ed eccezioni, processuali e di merito (istanza preliminare di sospensione in ragione dei giudizi pendenti davanti alla Corte di giustizia dell'Unione europea e alla Corte costituzionale; non riconoscibilità nell'addizionale all'accisa sull'energia elettrica di un'«*altra imposta indiretta*»; esclusione dell'efficacia orizzontale della direttiva 2008/118/CE; mancanza di effetti extraprocessuali delle sentenze della CGUE; doverosa applicazione, ad opera di essa convenuta, delle norme vigenti al tempo dei fatti, con i conseguenti riflessi in punto di riparto delle spese processuali; in via subordinata, infondatezza della domanda di ripetizione per le forniture antecedenti al 1 aprile 2010, parziale prescrizione, non debenza degli interessi richiesti), ed ha chiesto il rigetto del ricorso, o quantomeno un solo parziale accoglimento, sulla base dei plurimi profili di infondatezza illustrati, anche in via di subordine, nella comparsa di risposta.

Si rimanda alla comparsa di costituzione.

4.

Il processo è stato istruito con l'acquisizione dei documenti prodotti.

I difensori hanno ampiamente discusso la causa in udienza anche con riferimento ai più recenti sviluppi giurisprudenziali.

5.

Si richiamano gli scritti difensivi e il verbale d'udienza.

6.

Firmato Da: COSTANZO ANTONIO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 33a87bc51aeb396c

Non vi è specifica contestazione sui fatti storici posti a fondamento della domanda.

In particolare la convenuta non ha tempestivamente e specificatamente contestato l'effettività dei pagamenti allegati dall'attrice, né lo aveva fatto prima del giudizio nel corso del rapporto contrattuale (pacificamente protrattosi nel tempo) e neppure dopo la richiesta di rimborso stragiudiziale 28 gennaio 2020.

Ad ogni modo, si rimanda ai non contestati documenti prodotti, a dimostrazione dei pagamenti effettuati dall'attrice a titolo di addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica.

La causa ha ad oggetto, essenzialmente, questioni di diritto.

7.

La ricorrente chiede la restituzione di quanto indebitamente versato a titolo di addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica in relazione alle fatture prodotte in atti.

Pacifica è la giurisdizione del giudice ordinario, poiché nel caso di specie non si discute di un rapporto tributario con l'amministrazione finanziaria.

Sono infatti estranee al presente giudizio le questioni relative al rapporto tra fornitore di energia elettrica e amministrazione finanziaria.

Si vedano anche le ordinanze della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Piacenza *ex* art. 363-*bis* c.p.c., 9 agosto 2023, n. 60 e n. 61, in ordine alla posizione dell'ente impositore e dell'ente beneficiario (Provincia) in relazione all'istanza di rimborso presentata dal fornitore già condannato alla restituzione in favore del consumatore finale di quanto addebitato per addizionali provinciali alle accise sull'energia elettrica: le questioni così sollevate sono state dichiarate ammissibili e assegnate alla sezione tributaria, sul rilievo, fra gli altri, che «[i]*n generate, il diritto al rimborso - che spetta unicamente al fornitore – è stato riconosciuto esercitabile nei confronti dell'Amministrazione finanziaria (Cass., Sez. V, 12 maggio 2022, n. 15138; Cass., Sez. V, 22 agosto 2023, n. 25057). Il diritto vivente si è consolidato nel senso di ritenere che le imposte addizionali sul consumo di energia elettrica, alla stregua delle accise, sono dovute, al momento della fornitura dell'energia elettrica al consumatore finale, dal fornitore, il quale, pertanto, in caso di pagamento indebito, è l'unico soggetto legittimato a presentare istanza di rimborso all'Amministrazione finanziaria (Cass., Sez. V, 25 ottobre 2022, n. 31609)*» (così i **provvedimenti 2-4 ottobre 2023** della **Prima Presidente della Corte di Cassazione**). La questione pregiudiziale è stata decisa da **Cass., sez. tributaria, 2 agosto 2024, n. 21833**.

8.

La domanda proposta dalla ricorrente quale consumatore finale nei confronti del fornitore di energia elettrica rientra, appunto, nello schema civilistico dalla ripetizione dell'indebito oggettivo (art. 2033 c.c.).

8.1.

Secondo la ricorrente, le addizionali provinciali alle accise sul consumo di energia elettrica non erano dovute perché le disposizioni di diritto interno che le avevano stabilite,

Firmato Da: COSTANZO ANTONIO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 33a87bc51aeb396c

ILCASO.it

essendo in contrasto col diritto c.d. unionale come interpretato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, vanno disapplicate.

8.2.

Nel corso del tempo si è consolidato un orientamento nella giurisprudenza di legittimità, in ordine al rapporto tra il fornitore di energia elettrica e l'amministrazione finanziaria, che ha inciso anche sull'interpretazione accolta da parte dei giudici civili nelle controversie tra consumatore finale e fornitore.

Nell'ambito dell'orientamento della sezione tributaria successivo a **Cass., sez. V, 4 giugno 2019, n. 15198** (<<*In tema di accise sul consumo di energia elettrica, le addizionali provinciali debbono rispondere ad una o più finalità specifiche previste dall'art. 1, par. 2, della direttiva 2008/118/CE, come interpretata dalla Corte di giustizia UE, dovendosi evitare che le imposizioni indirette, aggiuntive rispetto alle accise armonizzate, ostacolino indebitamente gli scambi; pertanto, va disapplicata, per contrasto col diritto unionale, la disciplina interna di cui all'art. 6, comma 2, del d.l. n. 511 del 1988, conv. in l. n. 20 del 1989, avente come finalità una mera esigenza di bilancio degli enti locali, con conseguente non debenza delle addizionali medesime*>>), alla quale si è conformata **Cass., sez. V, 23 ottobre 2019, n. 27101** (cfr. anche **Cass., sez. V, 15 ottobre 2020, n. 22343**; **Cass., sez. VI-5, ord. 23 marzo 2021, n. 8119**; altresì **Cass. sez. VI-5, ord. 25 marzo 2021, n. 8399**; **Cass., sez. tributaria, ord. 25 ottobre 2022, n. 31614**, secondo cui «*In tema di accise sul consumo di energia elettrica, le addizionali provinciali debbono rispondere ad una o più finalità specifiche previste dall'art. 1, par. 2, della direttiva 2008/118/CE, come interpretata dalla Corte di giustizia UE, dovendosi evitare che le imposizioni indirette, aggiuntive rispetto alle accise armonizzate, ostacolino indebitamente gli scambi; pertanto, va disapplicata, per contrasto col diritto unionale, la disciplina interna di cui all'art. 6, comma 2, del d.l. n. 511 del 1988, conv. in l. n. 20 del 1989, avente come finalità una mera esigenza di bilancio degli enti locali, con conseguente non debenza delle addizionali medesime*»; **Cass., sez. tributaria, 25 ottobre 2022, n. 31616**), si veda, per tutte, **Cass., sez. tributaria, ord. 25 ottobre 2022, n. 31609**, par. 1.2., la cui massima ufficiale recita: «*Le imposte addizionali sul consumo di energia elettrica, di cui all'art. 6, comma 3, del d.l. n. 511 del 1988, conv. con modif. dalla l. n. 20 del 1989 (applicabile* ratione temporis*), alla stregua delle accise, sono dovute, al momento della fornitura dell'energia elettrica al consumatore finale, dal fornitore, il quale, pertanto, in caso di pagamento indebito, è l'unico soggetto legittimato a presentare istanza di rimborso all'amministrazione finanziaria, mentre il consumatore finale, al quale il fornitore abbia addebitato le suddette imposte, nel rispetto del principio unionale di effettività della tutela, può: a) esercitare nei confronti di quest'ultimo l'ordinaria azione di ripetizione dell'indebito; b) eccezionalmente chiedere direttamente il rimborso all'amministrazione finanziaria nel caso in cui dimostri l'impossibilità o l'eccessiva difficoltà di tale azione - da riferire alla situazione in cui si trova il fornitore e non al fatto che il pagamento indebito dell'imposta derivi dalla contrarietà alla direttiva n. 2008/118/CE della norma interna in tema di accise; c) eventualmente esercitare azione nei confronti dello Stato per ottenere il risarcimento del danno subito per mancato adeguamento del diritto nazionale al diritto dell'Unione Europea*»).

Si vedano anche, fra le tante, **Cass., sez. tributaria**, **ord. 23 agosto 2023, n. 25151**, ove si osserva che l'accisa, a differenza dell'IVA, è una imposta monofase; **Cass., sez. tributaria**, **ord. 23 agosto 2023, n. 25155**; **Cass., sez. tributaria, ord. 24 agosto 2023, n. 25190**, par. 3,

Firmato Da: COSTANZO ANTONIO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 33a87bc51aeb396c

con espresso richiamo a Cass, sez. tributaria, ord. 25 ottobre 2022, n. 31609; **Cass., sez. tributaria, ord. 25 agosto 2023, n. 25297**, par. 3.4; **Cass., sez. tributaria, ord. 28 agosto 2023, n. 25323**, par. 2.2. In ordine al riparto di competenza tra giudice di pace e tribunale, v. **Cass., sez. III, ord. 16 maggio 2023, n. 13413**.

Si richiama altresì la massima ufficiale di **Cass., sez. tributaria, ord. 23 agosto 2023, n. 25149**: «*In tema di accise sull'energia elettrica, la legittimazione a presentare istanza di rimborso all'amministrazione finanziaria, in caso di pagamento indebito, spetta al fornitore, quale esclusivo titolare passivo del rapporto d'imposta, e non al consumatore finale, sul quale viene traslato il solo peso del tributo, salvo che quest'ultimo dimostri l'impossibilità o l'eccessiva difficoltà di esercitare l'azione di ripetizione nei confronti del primo, potendo in tal caso, in via di eccezione, chiedere il rimborso direttamente all'erario, nel rispetto del principio unionale di effettività della tutela. (Nella specie, la S.C., decidendo nel merito, ha dichiarato la carenza della eccezionale legittimazione del consumatore finale che, anziché dimostrare l'eccessiva difficoltà di agire nei confronti del fornitore, si era limitato a dedurre la non debenza del pagamento per contrarietà alla direttiva n. 2008/118/CE della norma interna in tema di accise)*».

V. inoltre **Cass., sez. tributaria, 30 gennaio 2024, n. 2733** (Unicalcestruzzi contro ADM).

8.3.

Di particolare rilievo, perché relativa a controversie civilistiche ma con effetti anche sull'orientamento del giudice di legittimità in materia di contenzioso con l'erario, è **Corte di giustizia dell'Unione europea, quinta sezione, 11 aprile 2024, C-316/22**, Gabel Industria Tessile s.p.a. e Canavesi s.p.a. contro A2A Energia s.p.a., Energit s.p.a., Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

La domanda di pronuncia pregiudiziale, avente ad oggetto l'interpretazione dell'articolo 288, terzo comma, TFUE (inefficacia diretta delle direttive non trasposte, o non correttamente trasposte, nei rapporti tra privati, c.d. orizzontali) ed il principio di effettività, era stata proposta nell'ambito di procedimenti riuniti analoghi a quello qui in esame, instaurati dal consumatore finale nei confronti del fornitore per ottenere la restituzione di somme versate nel corso degli anni 2010 e 2011 a titolo di un'imposta addizionale all'accisa sull'elettricità

La Corte di Lussemburgo ha statuito nei termini che seguono:

«*1) L'articolo 288, terzo comma, TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta a che un giudice nazionale disapplichi, in una controversia tra privati, una norma nazionale che istituisce un'imposta indiretta contraria ad una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta, salvo che il diritto interno disponga diversamente o che l'ente nei confronti del quale venga fatta valere la contrarietà di detta imposta sia soggetto all'autorità o al controllo dello Stato o disponga di poteri esorbitanti rispetto a quelli risultanti dalle norme applicabili ai rapporti tra privati.*

2) Il principio di effettività deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale che non permette al consumatore finale di chiedere direttamente allo Stato membro il rimborso dell'onere economico supplementare sopportato a causa della ripercussione operata da un fornitore, in base ad una facoltà riconosciutagli dalla normativa nazionale, di un'imposta che tale fornitore aveva indebitamente versato, consentendogli unicamente di intentare un'azione civilistica per la ripetizione dell'indebito contro detto

Firmato Da: COSTANZO ANTONIO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 33a87bc51aeb396c

fornitore, qualora il carattere indebito di tale versamento sia la conseguenza della contrarietà dell'imposta in parola ad una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta e tale motivo di illegittimità non possa essere validamente invocato nell'ambito di tale azione, in ragione dell'impossibilità di invocare in quanto tale una direttiva in una controversia tra privati».

Prima che intervenisse tale decisione, **App. Bologna, sez. II, 26 ottobre 2023**, sull'appello del fornitore di energia elettrica condannato in primo grado alla restituzione di quanto indebitamente versato dal consumatore finale, aveva investito la Corte di giustizia della questione pregiudiziale chiedendo:

«*Se l'addizionale di un'accisa sull'energia elettrica, applicata dallo Stato membro come frazione o multiplo dell'accisa cui è già sottoposto il prodotto, rientri nel concetto di* «altre imposte indirette» *di cui all'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE del Consiglio del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE1, o se debba essere intesa quale mera maggiorazione dell'aliquota dell'accisa, con conseguente libertà dello Stato membro di non destinarla alle* «finalità specifiche» *richieste dall'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE;*

nel caso in cui l'addizionale di un'accisa sull'energia elettrica rientri nel concetto di «altre imposte indirette»*, se l'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, debba essere interpretato nel senso che soddisfa le condizioni per essere fatto valere dal singolo di fronte a un giudice nazionale al fine di:*

- contestare al venditore del prodotto soggetto all'addizionale dell'accisa, cui il singolo ha rimborsato l'imposta indiretta, che il prelievo fiscale dello Stato membro nei confronti del venditore è illegittimo, poiché fondato su una disposizione nazionale contraria alla norma della direttiva;

- conseguentemente ripetere il pagamento indebito dal venditore che si è rivalso nei suoi confronti».

Tra le pronunce relative a controversie civilistiche successive all'*arrêt* della Corte di giustizia si richiamano, ad esempio, **App. Roma, sez. IV, 3 maggio 2024, n. 3101** (secondo cui la Corte di Lussemburgo «*ha espressamente enfatizzato che il principio di effettività del diritto comunitario comporta il diritto del consumatore finale, che abbia sopportato, per effetto della traslazione legittimamente operata dal soggetto passivo di imposta, l'onere dell'imposta indiretta contraria a disposizioni immediatamente precettive di una direttiva comunitaria, a ripetere il pagamento alternativamente dallo Stato o dal soggetto passivo di imposta*»), **App. Bologna, sez. II, 7 maggio 2024, n. 995** (la quale ha dato rilievo alla soggezione indiretta o funzionale al controllo dello Stato della società fornitrice di energia elettrica, considerata in rapporto di para-verticalità con l'acquirente finale), **App. Milano, sez. III, 28 maggio 2024, n. 1546** (secondo cui dalla motivazione di CGUE, 11 aprile 2024, C-316/22, «*emerge, quindi, la piena ammissibilità e adeguatezza del rimedio qui adottato, tra quelli previsti dall'ordinamento nazionale, dell'azione di ripetizione dell'indebito avente ad oggetto quanto pagato per rivalsa da parte del consumatore finale verso il soggetto passivo dell'imposta, per neutralizzare gli effetti della pretesa impositiva di cui all'art. 6 D.L. 511/1988, in assenza di una tempestiva e corretta trasposizione della direttiva europea che ne sanciva l'illegittimità*»), le quali, sia pur sulla base di percorsi argomentativi non del tutto coincidenti, hanno concluso nel senso dalla fondatezza della domanda di ripetizione dell'indebito proposta dal consumatore finale nei confronti del fornitore.

Firmato Da: COSTANZO ANTONIO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 33a87bc51aeb396c

Sentenza n. 1091/2025 pubbl. il 04/05/2025
RG n. 2550/2024
Repert. n. 1900/2025 del 06/05/2025
Sentenza n. cronol. 5028/2025 del 04/05/2025

V. altresì **App. Genova, sez. III, 8 gennaio 2025, n. 28** (pagine 18-19); **App. Firenze, sez. I, 12 marzo 2025, n. 476** (pagine 21-23); **App. Milano, sez. III, 29 aprile 2025, n. 1211** (paragrafi 6.2-6.3).

Tra le pronunce di legittimità successive alla decisione della Corte di Lussemburgo, si vedano, ma sempre nell'ambito di cause contro l'erario, **Cass., sez. tributaria, 29 luglio 2024, n. 21154**; **Cass., sez. tributaria, 1 agosto 2024, n. 21749**; **Cass., sez. tributaria, 2 agosto 2024, n. 21833**; **Cass., sez. tributaria, 9 settembre 2024, n. 24203**.

Cass., sez. III, ord. interlocutoria, 27 febbraio 2025, n. 5220, nella controversia tra parti del rapporto di somministrazione di energia elettrica, ha disposto un rinvio a nuovo ruolo «*in attesa che la Corte di Giustizia si pronunci sulla questione pregiudiziale, rimessale dalla Corte d'Appello di Bologna con ordinanza del 26 ottobre 2023, circa se l'addizionale possa essere considerata un'*«altr(a) imposta indiretta» *sull'energia elettrica, se l'art. I par. 2 direttiva 2008/118/CE abbia effetti diretti e se l'art. 6 commi 1 e 2 decreto legge 28.11.1988 n. 511 possa essere disapplicato nel rapporto tra somministrante e somministrato; ciò in ragione del rilievo di detta pronuncia nella vicenda per cui è causa, non essendo sufficienti ai fini della decisione la pronuncia della Corte di Giustizia dell'11/04/2024 nella Causa C-316/02, nelle more del giudizio intervenuta sulle questioni pregiudiziali proposte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dal Tribunale di Como, con ordinanza del 28 aprile 2022, né le successive pronunce di questa Corte che ad essa si sono conformate (Cass. 29/07/2024, n.21154; Cass. 11/09/2024, n. 24373, Cass. 1/08/2024, n. 21749 e Cass. 9/09/2024, n. 24203)*».

Cass., sez. tributaria, ord. 10 aprile 2025, n. 9450, ribadita la «*pacifica l'incompatibilità delle imposte addizionali all'accisa sull'energia elettrica (già disciplinate dall'art. 6 del d.l. n. 511 del 1988, conv. con l. n. 20 del 1989, nonché dagli artt. 52, 56 e 60 del d.lgs. n. 504 del 1995, come modificati dal d.lgs. n. 26 del 2007) con l'art. 1, par. 2, della direttiva n. 2008/118/CE del 16 dicembre 2008, per il periodo dall'entrata in vigore di quest'ultima (15 gennaio 2009) fino all'abrogazione delle imposte addizionali all'accisa, trattandosi di imposte prive di una finalità specifica diversa da quella generica, connessa a mere esigenze di bilancio*», alla luce della sentenza 11 aprile 2024, C-316/22 della Corte di giustizia dell'Unione europea, ha enunciato i seguenti principi di diritto:

«*In tema di rimborso dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, di cui all'art. 6 del d.l. n. 511 del 1988, il consumatore finale, che ha corrisposto al fornitore di energia, a titolo di rivalsa, tale imposta, poi dichiarata in contrasto con il diritto unionale, può agire nei confronti dell'erario, in forza del principio di effettività, mediante l'azione di ripetizione di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., assoggettata al termine di prescrizione ordinaria e non a quello decadenziale* ex *art. 14, comma 2, TUA*»;

«*In tema di rimborso dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, di cui all'art. 6 del d.l. n. 511 del 1988, il consumatore finale che ha corrisposto al fornitore di energia, a titolo di rivalsa, tale imposta, poi dichiarata in contrasto con il diritto unionale, può agire nei confronti dell'erario, in forza del principio di effettività, mediante la ripetizione di indebito oggettivo* ex *art. 2033 c.c., senza necessità di provare l'impossibilità o l'eccessiva difficoltà di tale azione nei riguardi del fornitore, dovute alla condizione soggettiva di quest'ultimo, giacché detta azione risulta già preclusa in base al principio secondo cui non può aversi, nei rapporti tra privati, efficacia «orizzontale» o diretta di una direttiva unionale non attuata*.»

Firmato Da: COSTANZO ANTONIO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 33a87bc51aeb396c

Si veda altresì **Cass., sez. III, ord. 13 aprile 2025, n. 9642**, che però si è limitata a dichiarare inammissibile, per violazione dei requisiti prescritti all'art. 366, 1° co. nn. 3, 4 e 6, c.p.c., il ricorso relativo a controversia tra due soggetti privati, già parti del rapporto di somministrazione di energia elettrica.

8.4.

Infine, va richiamata **Corte costituzionale, 15 aprile 2025, n. 43**.

9.

Il ricorso è fondato, come già affermato in altre decisioni di questo Tribunale, ma ora per l'assorbente rilevo assunto dalla pronuncia della Corte costituzionale.

10.

Per quanto qui rileva, l'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica è stata istituita, con decorrenza **dal 1° giugno 2007**, dall'art. 5, comma 1, d.lgs. 2 luglio 2007, n. 26 che, in attuazione della direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003 (la quale aveva sottoposto anche l'energia elettrica ad accisa armonizzata secondo le previsioni della direttiva 92/12/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa), ha sostituito l'art. 6, commi 1, lettera c), e 2, d.l. 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, nella l. 27 gennaio 1989, n. 20,

Già l'art. 3, paragrafo 2, della **direttiva 92/12/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992**, prevedeva che: «[*i*] *prodotti di cui al paragrafo 1*» – tra i quali rientra anche l'energia elettrica in ragione dell'estensione di cui all'art. 3 della direttiva 2003/96/CE – «*possono formare oggetto di altre imposizioni indirette aventi* ***finalità specifiche****, nella misura in cui esse rispettino le regole di imposizione applicabili ai fini delle accise o dell'IVA per la determinazione delle base imponibile, il calcolo, l'esigibilità e il controllo dell'imposta*».

La **direttiva 2008/118/CE del Consiglio del 16 dicembre 2008**, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE, nello stabilire il regime generale relativo alle accise gravanti, direttamente o indirettamente, sul consumo, fra gli altri, dei prodotti energetici ed elettricità di cui alla direttiva 2003/96/CE, ha previsto all'art. 1, paragrafo 2, che <<*Gli Stati membri possono applicare ai prodotti sottoposti ad accisa altre imposte indirette aventi finalità specifiche, purché tali imposte siano conformi alle norme fiscali comunitarie applicabili per le accise o per l'imposta sul valore aggiunto in materia di determinazione della base imponibile, calcolo, esigibilità e controllo dell'imposta; sono escluse da tali norme le disposizioni relative alle esenzioni.*>>.

Secondo l'art. 48 della direttiva, <<*1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 1° gennaio 2010, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva a decorrere dal 1° aprile 2010. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva […]*>>.

Il tenore delle disposizioni contenute nell'art. 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118 non è sostanzialmente diverso da quello delle disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 92/12 (v. Corte di giustizia dell'Unione europea, settima sezione, ordinanza 9

Firmato Da: COSTANZO ANTONIO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 33a87bc51aeb396c

novembre 2021, C-255/20, che richiama in più passaggio Corte di giustizia dell'Unione europea, terza sezione, 5 marzo 2015, C-553/13).

A decorrere dal **1 gennaio 2012** l'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica è stata soppressa (art. 18, comma 5, d.lgs. 6 maggio 2011, n. 68: <<*5. A decorrere dall'anno 2012 l'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 è soppressa e il relativo gettito spetta allo Stato. A tal fine, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è rideterminato l'importo dell'accisa sull'energia elettrica in modo da assicurare l'equivalenza del gettito*>>; l'art. 6, d.l. 28 novembre 1988, n. 511, convertito con modificazioni dalla l. 27 gennaio 1989, n. 20, è stato abrogato dall'art. 4, comma 10, del d.l. 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla l. 26 aprile 2012, n. 44, <<*[a] decorrere dal 1° aprile 2012, al fine di coordinare le disposizioni tributarie nazionali applicate al consumo di energia elettrica con quanto disposto dall'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE*>>; gli artt. 52, 56 e 60, d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 sono stati modificati dall'art. 1, d.lgs. 2 febbraio 2007, n. 26).

11.

Chi scrive si è già pronunciato in casi analoghi, con decisioni anteriori a Corte di giustizia dell'Unione europea, quinta sezione, 11 aprile 2024, C-316/22, nel senso che le disposizioni di diritto interno in forza delle quali sono state applicate le addizionali provinciali alle accise sul consumo di energia elettrica devono essere disapplicate perché in contrasto col diritto dell'Unione europea così come interpretato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea.

Quanto all'interpretazione accolta, è qui sufficiente un richiamo, fra le altre, a **Trib. Bologna, sez. II, 29 giugno 2023, n. 1389** (passata in giudicato), **Trib. Bologna, sez. II, ord. 1 settembre 2023** (nel proc. 1236/2022, passata in giudicato), **Trib. Bologna, sez. II, ord. 26 novembre 2023** (nel proc. n. 3166/2023, appellata), **Trib. Bologna, sez. II, 28 dicembre 2023, n. 2867** (passata in giudicato), nelle quali, comunque, non si affermava l'efficacia diretta nei rapporti orizzontali delle direttive non trasposte (conf., da ultimo, **App. Milano, sez. III, 15-29 aprile 2025 n. 1214**).

Questo è l'orientamento del Tribunale di Bologna maturato sulla scorta delle pronunce della Corte di cassazione, sia pur relative a controversie tributarie, già richiamate al paragrafo 8.2, a partire da Cass., sez. V, 4 giugno 2019, n. 15198.

La sentenza 11 aprile 2024 della Corte di Lussemburgo, consentendo al cliente del servizio di fornitura di energia elettrica di esercitare direttamente l'azione di ripetizione di indebito nei confronti dello Stato, non solo nel caso di impedimento di fatto, ma anche nel caso di ravvisata impossibilità giuridica di agire contro il fornitore, ha ampliato le vie di tutela a favore del consumatore finale.

Ad ogni modo, deve ora prendersi atto dell'intervento del giudice delle leggi.

12.

Corte cost., 15 aprile 2025, n. 43 (in G.U. 16 aprile 2025, n. 16), ravvisando la fondatezza della questione di legittimità sollevata dal Tribunale di Udine, ha dichiarato che l'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, abrogata nel 2012, non rispetta il

Firmato Da: COSTANZO ANTONIO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 33a87bc51aeb396c

requisito della finalità specifica richiesto dal diritto dell'Unione europea, poiché la norma istitutiva ne prevede solo una generica destinazione del gettito «*in favore delle province*».

La Corte costituzionale, ritenuta corretta l'impostazione assunta dal giudice *a quo*, per essere «*preclusa, in una controversia orizzontale, la strada della non applicazione di una norma nazionale che istituisce un'imposta indiretta contraria ad una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta*», ha escluso che l'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica rispetti il requisito della finalità specifica stabilito, prima, dalla direttiva 92/12/CEE e, poi, dalla direttiva 2008/118/CE, applicabile *ratione temporis* al giudizio *a quo*.

Pertanto, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, commi 1, lettera *c*), e 2, d.l. 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, nella l. 27 gennaio 1989, n. 20, come sostituito dall'art. 5, comma 1, d.lgs. febbraio 2007, n. 26, per violazione degli artt. 11 e 117, primo comma, cost., in relazione all'art. 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE.

Atteso l'effetto *ex tunc* della declaratoria di illegittimità costituzionale sul rapporto pendente oggetto della presente controversia, deve concludersi nel senso della fondatezza della domanda di ripetizione di indebito in ordine all'*an*.

13.

In via subordinata, la convenuta ha dedotto l'infondatezza della domanda di ripetizione relativamente alle «*mensilità di forniture antecedenti al 1° aprile 2010, poiché trattasi di mensilità in cui la normativa interna sull'addizionale era del tutto compatibile con il diritto comunitario*», affermando che «*prima del 1° aprile 2010 non si può nemmeno astrattamente configurare una incompatibilità con la Direttiva 2008/118/CE, poiché tale direttiva è entrata in vigore solo successivamente a tale data*».

L'argomento svolto dalla convenuta non è condivisibile (cfr. anche **App. Milano, sez. III, 15-29 aprile 2025 n. 1214**, par. 7), tanto più alla luce della declaratoria di illegittimità costituzionale pronunciata, con efficacia retroattiva, da **Corte costituzionale, 15 aprile 2025, n. 43**, di cui si richiamano in particolare i paragrafi 9 – 11.

14.

Sempre in via subordinata, la convenuta ha eccepito la prescrizione del diritto alla restituzione della somma di **euro 1.788,25** pagata il 15 febbraio 2010 in relazione alla fattura n. 410000313877 emessa il 20 gennaio 2010 per la fornitura di dicembre 2009 (doc. 01.07 di parte attrice).

Osserva la convenuta che la richiesta di restituzione della somma di **euro 52.867,53** (v. l'importo complessivo calcolato nell'allegato A, trasmesso unitamente all'istanza di rimborso) inviata a mezzo PEC in data 28 gennaio 2020 (doc. 2 di parte attrice) riguardava unicamente gli importi pagati "nel biennio 2010-2011" a titolo di addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica con specifico ed esclusivo riferimento alle sole fatture relative ai mesi di fornitura da gennaio 2010 a dicembre 2011.

L'eccezione è fondata.

Nell'allegato A trasmesso unitamente alla richiesta di restituzione inviata via PEC il 28 gennaio 2020 non è menzionata la fattura n. 410000313877 emessa il 20 gennaio 2010 per la fornitura di dicembre 2009, tant'è vero che la somma complessiva allora richiesta era pari ad euro 52.867,53, mentre nel presente giudizio viene chiesta la condanna alla ripetizione della

Firmato Da: COSTANZO ANTONIO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 33a87bc51aeb396c

somma capitale di **euro 54.655,78**. La prima delle fatture indicate nell'allegato A è quella emessa il 22 febbraio 2010 concernente la fornitura di gennaio 2010. Pertanto, l'efficacia interruttiva della richiesta di pagamento inviata con PEC (art. 2943, comma 3, c.c.) non può estendersi ad un affermato credito non espressamente menzionato, ossia ad una pretesa non chiaramente esplicitata (cfr., fra le tante, **Cass., sez. lav., ord. 4 gennaio 2024, n. 279**; **Cass., sez. II, ord. 31 maggio 2021, n. 15140**; **Cass., sez. VI-1, ord. 14 giugno 2018, n. 15714**).

15.

Su tali premesse, la convenuta va condannata al pagamento della somma capitale di **euro 52.867,53** a titolo di indebito oggettivo.

16.

L'attrice ha chiesto altresì la condanna della convenuta al pagamento degli interessi legali dalla domanda al saldo.

Attese le conclusioni dell'attrice in relazione al tenore dell'art. 2033 c.c. (cfr. **Cass., sez. un., 13 giugno 2019, n. 15895**) e la distinzione tra rapporto privatistico o di rivalsa (che intercorre tra consumatore finale e fornitore ed è regolato dall'ordinaria disciplina dell'indebito) e rapporto tributario (che intercorre invece tra fornitore e amministrazione finanziaria ed è regolato dalle speciali disposizioni di cui all'art. 14, d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504), la convenuta va inoltre condannata a pagare all'attrice gli interessi *ex* art. 1224, comma 1, c.c. dalla messa in mora (**28 gennaio 2020**), essendo indubbia la buona fede dell'*accipiens* **(Cass., sez. un., 13 giugno 2019, n. 15895**; **Cass., sez. I, ord. 14 dicembre 2022, n. 36595**; **Cass., sez. I, ord. 26 ottobre 2020, n. 23448**), e gli interessi *ex* art. 1284, comma 4, c.c. dalla domanda giudiziale (**Cass., sez. III, ord. 3 gennaio 2023, n. 61**; **App. Milano, sez. III, 19 aprile 2023, n. 1286**) e dunque dal **21 febbraio 2024**, data di deposito del ricorso (**Cass., sez. III, ord. 14 maggio 2021, n. 13145**), sino al saldo.

17.

Si ravvisano, per le ragioni già illustrate nei precedenti richiamati al paragrafo 11, i presupposti per la compensazione delle spese processuali, tanto più che la decisione si fonda sulla illegittimità costituzionale dichiarata da **Corte cost., 15 aprile 2025, n. 43**.

P.Q.M.

Il Tribunale di Bologna in composizione monocratica, **definitivamente** pronunciando nel **contraddittorio** delle parti, ogni diversa domanda, eccezione, istanza respinta:

- **condanna** la convenuta a pagare all'attrice la somma di **euro 52.867,53**, oltre interessi *ex* art. 1224, comma 1, c.c. dalla messa in mora (**28 gennaio 2020**) e interessi *ex* art. 1284, comma 4, c.c. dalla domanda giudiziale (21 febbraio 2024) sino al saldo;

- dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.

Bologna, 4 maggio 2025

Il giudice

Antonio Costanzo

Firmato Da: COSTANZO ANTONIO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 33a87bc51aeb396c